

Risposta n. 413

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri - Procedura web "documento commerciale on line"

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], nel prosieguo istante, nell'espore quanto qui di seguito sinteticamente riportato, fa presente di voler commercializzare «*un velocizzatore automatizzato della procedura web dell'Agenzia delle Entrate (di seguito per brevità AdE) denominata "documento commerciale on line" (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/gli-strumenti-a-disposizione>)*».

Il funzionamento del *software* in cui si sostanzia tale "velocizzatore" viene così descritto:

«a) Il cliente installa un programma sul suo dispositivo (app su telefono o programma su pc);

b) il programma richiede l'inserimento delle credenziali di "Fisconline" dell' esercente;

c) il programma richiede i consensi e le accettazioni presenti nel sistema AdE, riproponendoli per intero in un documento che va accettato preventivamente

all'utilizzo del sistema, memorizzando elettronicamente la sua accettazione;

d) il programma ha una schermata che consente di inserire i dati necessari alla compilazione del documento commerciale;

Successivamente alla memorizzazione dei dati del documento commerciale nel programma quest'ultimo attiverà una procedura automatica che:

- 1. dal dispositivo dell'esercente contatta il sito AdE;*
- 2. inserisce i dati memorizzati per il login dell'esercente;*
- 3. accetta e prosegue nelle varie schermate previste da AdE;*
- 4. inserisce i dati del documento commerciale nella pagina Ade;*
- 5. continua la procedura fino all'invio;*
- 6. preleva l'esito dell'invio;*
- 7. rende disponibile l'esito dell'invio all'esercente per la stampa al cliente».*

Per completezza l'istante specifica che:

«1. ogni esercente utilizzerà il proprio applicativo che non viene eseguito in modo massivo e centralizzato per più utenti;

2. è il dispositivo dell'esercente a contattare il sito web di AdE;

3. qualora vengano previste modifiche nell'accettazione e nelle procedure Ade il sistema rileva le variazioni e non consente il funzionamento del processo automatizzato fino a quando non sia stata espressa nuova accettazione.

4. l'esercente fino a quando il sistema non risponde con la stampa, comprensiva di identificativo AdE, è consapevole che lo scontrino non è emesso.

5. in caso di problemi l'esercente viene automaticamente indirizzato al sito AdE per procedere manualmente;

6. l'applicativo è conforme al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR).

Sotto il profilo tecnico viene utilizzato un headless browser in modo tale che l'applicativo si comporti come se fosse un normale utente che sta navigando su internet [...]».

Alla luce di quanto sopra, l'istante chiede se il *software* e la procedura ipotizzata siano legittimi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante *«ritiene che non sussistano limiti normativi per il contribuente all'utilizzazione di un software che automatizzi la procedura web per la trasmissione dei corrispettivi elettronici»* e, dunque, che la commercializzazione dello stesso sia legittima.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il legislatore:

a) da un lato, tramite l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha stabilito, con applicazione generale dal 1° gennaio 2020 (e fatte salve le eccezioni contenute nel D.M. 10 maggio 2019), l'obbligo di documentare i relativi corrispettivi tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 (da ultimo aggiornato con il provvedimento prot. n. 248558 del 30 giugno 2020). Adempimenti che, ad oggi, è possibile assolvere tramite (si veda, sul punto, anche la guida realizzata per l'emergenza Covid-19 e disponibile sul sito istituzionale della scrivente all'indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_L%27Emergenza_Coronavirus_e_i_Corrispettivi_Telematici.pdf/b1fda888-2d83-c553-c26a-7166e6870a1c):

- registratore telematico (RT);
- procedura *web* "documento commerciale on line", messa gratuitamente a

disposizione sul portale Fatture e corrispettivi del sito *web* dell'Agenzia delle entrate;

- procedura transitoria nei termini previsti dal comma 6-*ter* del medesimo articolo 2 del d.lgs. n. 127 (si veda, nello specifico, per tale procedura, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 236086 del 4 luglio 2019);

b) dall'altro, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, l'individuazione delle «*tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni*» (cfr. l'articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 127 del 2015).

Il decreto in questione, emanato in data 7 dicembre 2016, ha previsto che «*I soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 [...] tenuti alla certificazione dei corrispettivi [...] e che non sono esonerati dalla medesima [...] documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972*» (così l'articolo 1).

I documenti di prassi pubblicati a commento di tali disposizioni (si veda, ad esempio, la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020) hanno evidenziato che il documento commerciale, di cui sono individuati anche i requisiti minimali ed il c.d. "layout" (cfr. il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 2016) è una automatica conseguenza della memorizzazione dei dati dell'operazione, e la sua emissione è correlata all'esecuzione dell'operazione stessa.

Peraltro, memorizzazione, emissione del documento commerciale che vi è connessa e trasmissione dei dati costituiscono un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione delle operazioni, parti giuridicamente non separabili dello stesso, in alcuni casi, fisicamente non autonome, come avviene, appunto, per la procedura *web* "documento commerciale on line" dove, contestualmente all'esecuzione di un'operazione, i corrispettivi della stessa sono singolarmente memorizzati nei sistemi dell'Agenzia, portati a sua conoscenza ("trasmessi") e danno luogo all'emissione del

documento commerciale rilasciato al cessionario-committente.

In ragione di quanto sopra, in riferimento alla procedura *web* "documento commerciale on line" deve escludersi la legittimità di qualsiasi forma di intermediazione più o meno indiretta, nonché di qualunque comportamento o strumento che, anche solo potenzialmente:

- violi l'unità e la contestualità dell'adempimento, consentendo, ad esempio, la memorizzazione dei dati fiscalmente rilevanti delle operazioni sul dispositivo utilizzato dall'utente ed il colloquio automatizzato con i sistemi dell'Agenzia in un momento successivo;

- permetta di alterare i dati memorizzati e/o trasmessi all'Agenzia delle entrate ovvero quanto generato in risposta agli stessi (ad esempio, il documento commerciale).

Laddove, come sembra dalle indicazioni dell'istante - ma ferme eventuali diverse valutazioni derivanti da verifiche di fatto sulla correttezza e completezza degli elementi rappresentati, non effettuabili in questa sede - il "velocizzatore" ipotizzato rispetti tali prescrizioni, nulla osta, per i profili di competenza dell'Agenzia delle entrate, al suo utilizzo.

[...]

IL CAPO DIVISIONE

(firmato digitalmente)